

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società L.I.M. Lavanderia Industriale Mappanese S.r.l., di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Caselle Torinese ad uso industriale di processo.**

**(Pratica n. 012650 - Cod. Utenza TO12349)**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 905-33160 del 1.12.2016; Codice Univoco: TO-P-03811.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...) DETERMINA;

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale, rilasciata con la D.D. n. 773-38744 del 8.10.2013 Società L.I.M. Lavanderia Industriale Mappanese S.r.l., con sede legale in Caselle T.se – Fraz. Mappano – Via Argentera n. 19 - C.F. e P. Iva 00594290017 e da essa richiesto per uso industriale di processo (uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) per una portata massima complessiva di 4,00 l/s e 1,46 l/s di media, derivata da n. 1 pozzo descritto in premessa (nr. pr. **012650** - Cod. Utenza **TO12349**);
- 2) di prendere contestualmente atto del nuovo pozzo, ubicato in Comune di Carmagnola, foglio di mappa n. **45** – part. n. **28**, profondità di **20 m** dal p.c., realizzato in sostituzione dei 3 pozzi identificati dai codici univoci **TO-P-03811**, **TO-P-03812** e **TO-P-03813**;
- 3) di comunicare che il nuovo pozzo di sostituzione assume il codice identificativo univoco **TO-P-03811**, precedentemente assegnato ad uno dei 3 pozzi dismessi;
- 4) di comunicare la soppressione dei restanti codici identificativi univoci **TO-P-03812** e **TO-P-03813**;
- 5) di approvare il disciplinare di concessione relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 6) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
- 7) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)